



Oggetto: Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – 42° ciclo – seconda parte, anno accademico 2026/2027

IL RETTORE

- Vista** la [Legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4](#);
- Vista** la [Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 19](#);
- Visto** il [D.M. 14 dicembre 2021, n. 226](#);
- Visto** lo [Statuto dell'Università degli Studi di Pavia](#);
- Visto** il [Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Pavia](#), emanato con DR n. 900 dell'11 aprile 2022, e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il [D.M. 23 febbraio 2022, n. 247](#);
- Vista** la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Pavia in data 20 aprile 2026;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Pavia in data 28 aprile 2026;
- Ritenuto** di dover provvedere all'emanazione del bando relativo all'indizione di pubblici concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – 42° ciclo - seconda parte, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia

DECRETA

Art. 1

Attivazione

1. Sono indette presso l'Università degli Studi di Pavia selezioni comparative per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – 42° ciclo - seconda parte, anno accademico 2026/2027, di seguito elencati:

- a. Micro- and Nano-Electronics (corso di dottorato di interesse nazionale, corso di dottorato industriale)
 - b. One Health Approaches to Infectious Diseases and Life Science Research (corso di dottorato industriale).
2. L'Allegato 1 e l'Allegato 2 costituiscono parte integrante del presente bando. In essi, per ciascun corso di dottorato, sono indicati: la sede, il coordinatore, le tematiche di ricerca, la denominazione dei soggetti convenzionati/consorzati e l'eventuale rilascio di titolo doppio o congiunto, i posti e le borse di studio messi a bando, le modalità di ammissione e i titoli valutati, il calendario delle prove concorsuali e i *curricula*, se previsti. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre 2026; la durata dei corsi di dottorato è indicata nella rispettiva scheda di bando (Allegato 1).
 3. L'attivazione dei corsi di dottorato è subordinata al completamento delle procedure di accreditamento o verifica del mantenimento dei requisiti da parte dell'ANVUR. Si procederà pertanto alle selezioni per l'ammissione ai corsi di dottorato che otterranno l'accREDITAMENTO ministeriale o verranno confermati.
 4. Il numero dei posti indicati nell'Allegato 2 potrà subire variazioni in funzione di ulteriori finanziamenti assegnati dopo l'emanazione del bando, fermo restando il termine per la presentazione delle domande di ammissione.
 5. I finanziamenti provenienti da enti esterni sono assegnati fatto salvo il buon fine della convenzione tra l'Ateneo e l'ente esterno interessato.
 6. **Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al suo contenuto saranno resi noti, in via esclusiva, con la pubblicazione sul sito internet <http://phd.unipv.it/>.**
 7. La presentazione della domanda di ammissione di cui all'art. 5 implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando. Il mancato rispetto di tali norme comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – 42° ciclo – seconda parte, senza limitazione di età e cittadinanza, salvo diversamente specificato negli allegati:
 - coloro che sono in possesso del diploma di laurea ante D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) o del diploma di laurea specialistica/magistrale o di titolo accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - coloro che sono in possesso di titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto idoneo per la partecipazione al concorso dalla commissione esaminatrice. Il titolo accademico conseguito all'estero deve essere comparabile per durata, livello e

campo disciplinare a un titolo accademico italiano di secondo livello. Durante la procedura di iscrizione al concorso i candidati, al fine del riconoscimento di idoneità del titolo conseguito all'estero, dovranno allegare tramite upload, oltre ai titoli richiesti per il corso prescelto:

- autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, di tutti i titoli universitari conseguiti, con l'elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso, se cittadini italiani e comunitari;
- certificati in italiano o in inglese dei titoli universitari conseguiti, con l'elenco degli esami sostenuti, la relativa valutazione e la durata legale del corso, se cittadini extra-comunitari. I certificati in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata in una di tali lingue;
- ogni altra documentazione ritenuta utile a valutare l'ammissibilità del titolo posseduto per la partecipazione al concorso (es. *diploma supplement*, Dichiarazione di Valore in Loco, attestazione di compatibilità e verifica rilasciato da centri ENIC-NARIC etc.).

Al candidato potrà essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificare l'ammissibilità del titolo posseduto.

- coloro che conseguiranno il diploma di laurea specialistica/magistrale o analogo titolo accademico estero **entro il 31 ottobre 2026. Il mancato conseguimento del titolo entro la data sopra indicata comporta la decadenza dall'eventuale beneficio assegnato.** Qualora il candidato risultasse vincitore, sarà ammesso "con riserva" e **dovrà presentare, entro la data sopra indicata**, via e-mail a concorso-dottorati@unipv.it la seguente documentazione:
 - se il titolo è conseguito in Italia: un'autocertificazione relativa al conseguimento del titolo, il cui modello sarà disponibile alla pagina <http://phd.unipv.it/bando-42-bis/>, con allegata copia di valido documento di identità;
 - se il titolo è conseguito all'estero:
 - se cittadino italiano o comunitario: un'autocertificazione relativa al conseguimento del titolo, il cui modello sarà disponibile al sito <http://phd.unipv.it/bando-42-bis/>, con allegata copia di valido documento di identità;
 - se cittadino extracomunitario: un certificato in italiano o in inglese di conseguimento del titolo. I certificati in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata in una di tali lingue.

Art. 3

Posti aggiuntivi riservati in cotutela con impresa, istituti o centri di ricerca pubblici

***impegnati in attività di elevata qualificazione
e posti aggiuntivi per contratti di apprendistato di alta formazione***

1. A dipendenti di imprese, istituti o centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione possono essere attribuite, mantenendo posto di lavoro e stipendio, specifiche posizioni all'interno di un corso di dottorato accreditato come industriale. Per tali posizioni, gli obiettivi formativi e le attività di ricerca sono stabiliti di comune accordo, tramite convenzione, dall'impresa, istituto o centro di ricerca pubblico e dall'Università. Alla selezione per l'attribuzione dello specifico posto potrà partecipare un rappresentante dell'impresa. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca proposta dal soggetto esterno. I candidati, superate le prove, sono collocati in apposita graduatoria di merito. Le convenzioni che disciplinano i percorsi devono essere concordate e stabiliscono, tra l'altro, sia le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, istituto o centro di ricerca pubblico, sia la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente. Chi concorre per la categoria di cui al presente comma ha l'obbligo di allegare alla domanda di partecipazione il contratto di lavoro o una dichiarazione dell'azienda in cui si attesta un rapporto di lavoro di durata corrispondente almeno alla durata del dottorato.
2. Qualora sussistano i presupposti, è prevista la possibilità di attivare posti di dottorato coperti da contratti di apprendistato di alta formazione con imprese. Tale tipologia di contratto consente a laureati fino a 29 anni di seguire un percorso di dottorato ed essere contemporaneamente assunti da un'impresa. I candidati, superate le prove, sono collocati in apposita graduatoria di merito. Alla selezione per l'attribuzione dello specifico posto potrà partecipare un rappresentante dell'impresa. La Commissione approfondirà, al termine del colloquio, anche i temi della ricerca proposta dal soggetto esterno. L'attivazione del posto sarà subordinata all'individuazione da parte dell'impresa di un profilo rispondente alle proprie esigenze e alla sottoscrizione, di apposita convenzione che stabilisca, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, istituto o centro di ricerca pubblico e la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. I candidati interessati ai suddetti posti devono, all'atto della compilazione della domanda, selezionare l'apposita categoria amministrativa, se prevista per il corso prescelto.

Art. 4

***Posti aggiuntivi riservati a borsisti di Stati esteri,
posti aggiuntivi riservati a borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale,
posti aggiuntivi con borsa riservati a laureati presso Università estere***

1. I "Posti aggiuntivi riservati a borsisti di Stati esteri" sono riservati ai candidati titolari, al momento dell'immatricolazione al corso di dottorato, di borsa di studio corrispondente alla durata del corso di dottorato di ricerca. L'Università degli Studi di Pavia non mette a disposizione borse di dottorato a copertura di tali posti. Le candidature per i "Posti aggiuntivi riservati a borsisti di Stati esteri" e i "Posti aggiuntivi riservati a

borsisti di specifici programmi di mobilità internazionale” saranno soggette a verifica, da parte dell’Amministrazione, della disponibilità del finanziamento di cui il candidato si dichiara titolare. I candidati sono ammessi al dottorato previa la valutazione dei titoli presentati e, se non diversamente previsto nella scheda relativa al corso prescelto, un colloquio, anche in videoconferenza, teso a verificare la preparazione, la capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca, nonché la conoscenza della lingua italiana e/o inglese. I candidati devono, all’atto della compilazione della domanda, selezionare l’apposita categoria amministrativa, se prevista per il corso prescelto. La commissione giudicatrice redige appositi verbali e stila distinte graduatorie di merito.

2. I “Posti aggiuntivi con borsa riservati a laureati presso Università estere” sono riservati a candidati che abbiano conseguito il titolo accademico di secondo livello presso un’Università estera. L’ammissione al dottorato avviene previa valutazione dei titoli presentati e a seguito di un colloquio da svolgersi anche in videoconferenza. I candidati devono, all’atto della compilazione della domanda, selezionare l’apposita categoria amministrativa, se prevista per il corso prescelto. La commissione giudicatrice redige apposito verbale e stila distinta graduatoria di merito. Nel caso in cui nessun candidato risultasse idoneo per tale posto, la borsa sarà assegnata al candidato idoneo a posti ordinari senza titolarità di borsa, usando come criterio di assegnazione l’ordine di graduatoria.

Art. 5

Domande di partecipazione

1. Tutti coloro che intendono concorrere per un posto di dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Pavia **devono presentare la domanda di partecipazione, per via telematica, entro il termine perentorio del giorno 24 luglio 2026, alle ore 13.00 CET, utilizzando esclusivamente l’apposita procedura disponibile all’indirizzo <http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do> (Area Riservata).**

Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura; pertanto, non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico. I candidati sono invitati a completare la domanda di partecipazione ai concorsi con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza.

I candidati dovranno inoltre provvedere al **pagamento, entro il termine del giorno 24 luglio 2026, del contributo per la partecipazione al concorso pari a € 35,00, pena l’esclusione dal concorso medesimo. Il contributo concorsuale versato non sarà in nessun caso rimborsato.** I candidati che concorrono per posti aggiuntivi riservati a borsisti selezionati nell’ambito di specifici programmi di mobilità internazionale sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo.

2. L'accesso alla procedura on-line è subordinato alla registrazione all'indirizzo <https://studentionline.unipv.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do>. Pertanto, i candidati, se non sono ancora registrati presso l'Università degli Studi di Pavia, devono selezionare la voce di menu di destra (a scomparsa) REGISTRAZIONE e inserire i dati anagrafici richiesti; ricevute le credenziali dal sistema possono quindi, cliccando la voce di menu LOGIN e inserendo le suddette credenziali, accedere alla propria Area Riservata.

I candidati che sono già registrati presso l'Università degli Studi di Pavia devono invece selezionare direttamente la voce di menu LOGIN e accedere all'Area Riservata utilizzando le credenziali di cui sono già in possesso. **Si invitano i candidati ad aggiornare i dati già presenti in anagrafica, in particolare il luogo di residenza e l'indirizzo di posta elettronica cui saranno recapitate tutte le comunicazioni relative al concorso.**

A questo punto i candidati devono scegliere nel menù a destra la voce SEGRETERIA, poi, sempre nello stesso menu, TEST DI AMMISSIONE, quindi il concorso di proprio interesse.

Durante la compilazione della domanda i candidati dovranno:

- inserire i dati del proprio titolo di studio, nonché gli estremi di un documento di identità in corso di validità, del quale dovrà essere allegata una copia tramite upload;
- scegliere il corso e la categoria amministrativa per cui si intende concorrere e la lingua straniera, tra quelle previste nel bando per ciascun corso di dottorato, la cui conoscenza verrà verificata in sede di prova orale;
- scegliere se sostenere la prova orale in videoconferenza, solo se previsto per il corso e la categoria prescelti. Una volta conclusa la domanda, tale scelta non è più modificabile;
- qualora le lettere di referenze siano contemplate tra i titoli valutati per l'ammissione al corso prescelto (Allegato 1), inserire il nome e l'indirizzo e-mail del/i referente/i individuato/i. I referenti dovranno caricare autonomamente la lettera di referenza entro il giorno 24 luglio 2026 alle ore 13.00 CET, seguendo le istruzioni che riceveranno via email all'atto della conclusione della domanda online da parte del candidato;
- allegare, tramite upload, i titoli previsti nella scheda relativa al corso di dottorato prescelto (Allegato 1) e il documento di identità di cui sono già stati inseriti gli estremi.

I titoli e i documenti devono essere allegati in formato elettronico PDF di dimensione non superiore a 5 MB ciascuno. La denominazione del file deve riportare il cognome del candidato e la tipologia del titolo (es. rossi_curriculumvitae).

I candidati devono dimostrare il possesso dei titoli¹ rilasciati dalla Pubblica Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (**autocertificazione**) di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, **debitamente datata e sottoscritta**. L'autocertificazione relativa agli esami sostenuti può essere redatta secondo il fac-simile reperibile al link <http://phd.unipv.it/bando-42-bis/> o, se disponibile, può essere scaricata dal sito dell'Università presso la quale è stato conseguito il titolo; **l'autocertificazione deve riportare tutti i dati richiesti nella scheda relativa al corso di dottorato per cui si presenta domanda (Allegato 1)**. I candidati extracomunitari, se in possesso di titoli conseguiti all'estero, non possono avvalersi dell'autocertificazione, ma devono allegare i certificati dei titoli posseduti.

Un'autocertificazione presentata tramite upload, per essere valida e quindi oggetto di valutazione da parte delle commissioni giudicatrici di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, **deve essere firmata con una delle seguenti modalità:**

- firma digitale (formati riconosciuti dal Codice dell'Amministrazione Digitale)
- firma autografa su cartaceo poi scannerizzato

e accompagnata da scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'assenza di uno di questi elementi ne inficia la validità.

Non potranno essere oggetto di valutazione da parte delle commissioni giudicatrici di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca né autocertificazioni non valide, né certificati, copie di diplomi o *diploma supplement* rilasciati da enti pubblici. Rappresentano titoli validi le certificazioni rilasciate da istituzioni private.

Fatto salvo quanto previsto per il titolo di accesso di cui al precedente art. 2, comma 1, gli ulteriori titoli devono essere conseguiti entro la scadenza del bando di concorso.

Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice esclusivamente gli specifici titoli previsti per ciascun corso di dottorato come riportato nell'Allegato 1.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati con disabilità (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e integrata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17) o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento - DSA (ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170) devono produrre esplicita richiesta riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova di esame. Si specifica che i candidati con disabilità devono presentare apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie mediante le commissioni mediche. I candidati con

¹ Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modificazioni, ai cittadini italiani e comunitari è richiesta esclusivamente la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati e fatti attestati da Pubbliche Amministrazioni:

- a) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni;
- b) appartenenza a ordini professionali;
- c) titolo di studio, esami sostenuti;
- d) qualificazione professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione scientifica;
- e) qualità di studente.

Disturbi Specifici dell'Apprendimento devono presentare apposita certificazione clinica rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale, da specialisti o da strutture accreditate.

La documentazione attestante la disabilità o il Disturbo Specifico dell'Apprendimento deve essere caricata in Area Riservata nel corso della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Sulla base della documentazione pervenuta, il Delegato del Rettore per la Disabilità e le Esigenze Speciali, di concerto con la Commissione di concorso, decide in merito alle modalità e ai tempi aggiuntivi concessi per lo svolgimento delle prove.

Una volta conclusa la domanda, **il candidato può, entro il termine per la presentazione della domanda (24 luglio 2026 alle ore 13.00 CET):**

- **modificare i dati inseriti** in precedenza, **che saranno salvati in via definitiva dal sistema solo portando nuovamente a conclusione la domanda;**
- **aggiungere o modificare i documenti allegati** (titoli e documento di identità) attraverso il pulsante "inserisci/modifica titoli valutabili"; **eliminare un allegato inserito in precedenza**, attraverso il pulsante "Modifica iscrizione";
- **aggiungere, eliminare o modificare il nome e l'indirizzo e-mail del/i referente/i individuato/i**, qualora le lettere di referenze siano contemplate tra i titoli valutati per la partecipazione al concorso prescelto (Allegato 1), nonché sollecitare all'invio della lettera i referenti già inseriti. **Le modifiche saranno salvate in via definitiva dal sistema solo portando nuovamente a conclusione la domanda.**

Dopo la scadenza del bando la documentazione e i dati inseriti nella domanda non potranno essere né modificati né integrati.

Qualora gli uffici rilevassero irregolarità o lacune in relazione ai documenti inseriti nel corso della domanda, i candidati interessati riceveranno opportuna notifica via e-mail e avranno la possibilità di regolarizzare la documentazione presentata entro un termine perentorio stabilito dagli uffici.

Al termine della procedura di compilazione, il candidato deve provvedere, entro il termine del giorno 24 luglio 2026 alle ore 13.00, al pagamento del contributo per la partecipazione al concorso pari a € 35,00, pena l'esclusione dal concorso. Il contributo deve essere pagato mediante il sistema PagoPA, scegliendo una delle seguenti opzioni:

- **pagamento diretto** (carte di credito o bonifici attraverso i canali delle banche convenzionate), accedendo alla sezione "Pagamenti" della propria Area Riservata e cliccando sul numero della fattura, quindi sul pulsante "Paga con PagoPA"
 - **pagamento differito**, presso sportelli bancari, sportelli postali, home banking, punti SISAL, Lottomatica, utilizzando l'avviso di pagamento scaricabile dalla sezione "Pagamenti" della propria Area Riservata, cliccando sul numero della fattura e quindi sul pulsante "Stampa avviso per PagoPA".
3. La verifica della validità delle domande, nonché del versamento del contributo per la partecipazione al concorso pari a € **35,00** entro il termine previsto, sarà effettuata

dall'Amministrazione dopo la scadenza del bando. **In caso di invalidità della domanda o di mancato pagamento del contributo nel termine previsto, il candidato sarà escluso dal concorso.** Alla pagina <http://phd.unipv.it/bando-42-bis/> sarà pubblicato, per ciascun corso, l'elenco dei candidati ammessi alla selezione.

4. I candidati che intendano partecipare a più di un concorso di ammissione devono presentare tante domande, corredate dai titoli richiesti, ed effettuare tanti versamenti quanti sono i corsi prescelti.
5. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando, che sarà effettuato ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. L'Amministrazione potrà pertanto disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. L'Amministrazione provvederà, altresì, d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati: chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Benefici EDiSU

1. I dottorandi, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, alle stesse condizioni degli altri studenti possono usufruire dei benefici messi a disposizione dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDiSU) dell'Università degli Studi di Pavia.
2. I candidati interessati a godere di tali benefici (borsa di studio, alloggi, agevolazioni mensa ecc.) sono invitati a consultare il sito EDiSU Pavia <http://www.edisu.pv.it/> in cui saranno resi disponibili gli specifici bandi di concorso con le relative modalità di ammissione. I candidati potranno presentare domanda "sotto condizione" anche prima dell'espletamento del concorso o dell'eventuale iscrizione al corso di dottorato.

Art. 7

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato sono nominate dal Rettore nel rispetto del Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Pavia.
2. È consentita la partecipazione di uno o più componenti alle procedure di selezione tramite videoconferenza.
3. La composizione delle singole commissioni sarà pubblicata, dopo la scadenza del bando, sul sito <http://phd.unipv.it/bando-42-bis/>.

Art. 8

Procedura di selezione

1. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una procedura di selezione volta ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca. Nella scheda relativa a ciascun corso di dottorato sono indicate le date e le sedi delle prove, le procedure di selezione e le specifiche adottate per ogni concorso.
2. La procedura di selezione può essere di tre tipi:

a. Procedura di selezione per titoli ed esami (prova scritta e orale)

La procedura di selezione per titoli ed esami consiste nella valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati e nello svolgimento degli esami di ammissione (prova scritta e orale).

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle previste per ciascun corso di dottorato e indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.

Per la valutazione di ciascun candidato, la Commissione giudicatrice dispone di 30 punti per ognuna delle due prove.

La prova scritta consiste nello svolgimento di test, esercizi ed elaborati su argomenti inerenti alle tematiche del dottorato. È ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 21 punti.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21 punti.

Se indicato nella scheda relativa al corso prescelto, per i candidati che lo desiderino, è prevista la possibilità di sostenere la prova orale tramite videoconferenza. I candidati interessati dovranno selezionare l'apposita opzione in fase di compilazione della domanda di partecipazione per via telematica <http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do>.

Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati la Commissione giudicatrice dispone, se non diversamente riportato nella scheda relativa a ciascun corso di dottorato, di 10 punti ripartiti così come indicato nella medesima scheda. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.

b. Procedura di selezione per titoli e prova orale

Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati la Commissione giudicatrice dispone, se non diversamente riportato nella scheda relativa a

ciascun corso di dottorato, di 10 punti, ripartiti così come indicato nella medesima scheda. Per ciascun corso di dottorato può essere prevista, se indicata nella relativa scheda, una soglia minima di accesso alla prova orale. I risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale con la tempistica e le modalità descritte nella scheda.

La prova orale consiste in un colloquio, comprensivo di una prova di conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra quelle indicate per ciascun dottorato. Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 30 punti. Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto almeno 21 punti.

c. Procedura di selezione per soli titoli

Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati la Commissione giudicatrice dispone, se non diversamente indicato nella scheda relativa a ciascun corso di dottorato, di 10 punti ripartiti così come indicato nella medesima scheda. Il candidato entra in graduatoria se ha ottenuto almeno 6/10 punti.

La conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nella scheda relativa a ciascun dottorato è un requisito obbligatorio, in mancanza del quale la prova orale si intende non superata. Le competenze linguistiche non danno luogo a punteggio ulteriore, a meno di diversa specifica nella scheda di bando del singolo dottorato.

3. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali. Ciascuna graduatoria finale di merito è formata in ordine decrescente, sommando le votazioni conseguite da ciascun candidato nelle prove d'esame previste dal bando e il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
4. Le graduatorie possono essere gestite secondo quattro modelli, che devono essere dichiarati nell'Allegato 2 al presente bando:
 - A. **graduatoria unica con idoneità (A):** I candidati possono concorrere per più di una delle borse tematiche / sedi disponibili. I candidati che esprimono interesse - secondo le modalità previste nella scheda di bando - per una o più borse tematiche / sedi vengono inseriti nella graduatoria dei posti ordinari con eventuale assegnazione di idoneità per tali borse tematiche / sedi. Per vedersi assegnata una borsa tematica / sede, è necessario acquisire l'idoneità alla stessa. Chi risulta idoneo per una borsa tematica / sede ed è in posizione utile per l'assegnazione della stessa ha l'obbligo di accettare la borsa tematica / sede assegnata, pena l'esclusione. In caso di idoneità per più borse tematiche / sedi, il candidato potrà scegliere per quale optare;
 - B. **graduatoria unica con assegnazione dei posti da parte del Collegio dei docenti, sulla base delle preferenze dei candidati e criteri indicati dal bando (B):** i candidati manifestano preferenza per una o più borse tematiche / sedi e acquisiscono idoneità su tutti i posti a bando. Vengono inseriti in un'unica graduatoria. Al termine delle immatricolazioni, l'assegnazione delle borse tematiche / sedi viene determinata dal

Collegio dei docenti in base alle preferenze espresse in fase di ammissione, usando come criterio l'ordine di graduatoria, fino a esaurimento delle borse tematiche/sedi di un determinato tipo. Al primo candidato, in ordine di graduatoria, che non potrà soddisfare la preferenza espressa, verrà assegnato un posto di altro tipo, secondo il criterio enunciato nella scheda di bando (Allegato 1). In caso di rinuncia, il posto del rinunciatario viene assegnato al primo degli idonei. In caso di borse con vincoli particolari, la candidatura al corso di dottorato comporta l'accettazione dei requisiti e obblighi più restrittivi (es. titolo d'accesso, mobilità estera obbligatoria etc.);

- C. **graduatorie separate (C):** I candidati possono concorrere per una sola delle borse tematiche / sedi disponibili, esprimendo una sola preferenza secondo le modalità previste nella scheda di bando. La Commissione approfondisce, durante il colloquio, anche i temi della ricerca finalizzata, se applicabile, e stila un'apposita graduatoria di merito. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione lo scorrimento è possibile solo all'interno della specifica graduatoria. Concorrendo per l'assegnazione di una borsa tematica / sede, il candidato è escluso dall'assegnazione di qualsiasi altra tipologia di posto, compresi i posti ordinari;
- D. **graduatoria unica con assegnazione dei posti da parte del Collegio dei docenti (D):** i candidati acquisiscono idoneità su tutti i posti a bando e vengono inseriti in un'unica graduatoria. L'assegnazione delle borse tematiche / sedi viene determinata dal Collegio al termine delle immatricolazioni, usando come criterio l'ordine di graduatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di rinuncia, il posto del rinunciatario viene assegnato al primo degli idonei. In caso di borse con vincoli particolari, la candidatura al corso di dottorato comporta l'accettazione dei requisiti e obblighi più restrittivi (es. titolo d'accesso, mobilità estera obbligatoria etc.).

È possibile prevedere anche una modalità mista.

5. In caso di parità nella graduatoria di merito, per l'assegnazione dei posti con borsa di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l'assegnazione dei posti senza borsa di studio prevale la minore età.
6. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi dalla Commissione giudicatrice all'Amministrazione.
7. **Il calendario delle prove di ammissione, riportato nella scheda relativa a ciascun corso di dottorato (Allegato 1), costituisce notifica agli interessati. Eventuali variazioni di date e di sedi delle prove verranno pubblicate sul sito <http://phd.unipv.it/bando-42-bis/>; gli interessati non riceveranno alcuna altra comunicazione dall'Amministrazione universitaria.**
8. I candidati dovranno esibire, il giorno della prova in presenza, un documento di identità in corso di validità.
9. **La mancata presentazione alle prove di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.**

Art. 9

Ammissione ai corsi di dottorato

1. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali e approva le graduatorie di merito. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame e al corso di dottorato.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino a esaurimento dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio delle attività formative del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato dovrà optare con comunicazione scritta per un solo corso di dottorato.
3. Sono inoltre ammessi in sovrannumero, entro l'inizio delle attività formative del corso, eventuali studenti preventivamente selezionati da apposite commissioni, in quanto coinvolti in specifici programmi di mobilità internazionale cui partecipa l'Università degli Studi di Pavia.
4. Le graduatorie di merito saranno rese note mediante pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo <https://alboufficiale.unipv.it>, nonché sull'Area Riservata al link <http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do>. Effettuando il login nell'Area Riservata con le credenziali utilizzate al momento dell'iscrizione al concorso e selezionando la voce SEGRETERIA e quindi TEST DI AMMISSIONE, i partecipanti al concorso potranno visualizzare la propria collocazione. **Non saranno inviate comunicazioni personali: la pubblicazione della graduatoria di merito ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.**

Art. 10

Dipendente pubblico

1. Ai dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in materia di aspettativa o congedo straordinario.

Art. 11

Immatricolazione ai corsi di dottorato

1. Contro il provvedimento finale di approvazione della graduatoria generale di merito potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo ufficiale d'Ateneo, pena l'inoppugnabilità del predetto provvedimento.

2. I vincitori dovranno procedere all'immatricolazione seguendo le istruzioni che verranno fornite sul sito <http://phd.unipv.it/bando-42-bis/>.
3. I soggetti collocati in posizione utile all'ammissione al dottorato, non ancora in possesso del titolo di studio richiesto, sono ammessi "con riserva". La dichiarazione di conseguimento del titolo dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre 2026, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1.
4. I candidati in possesso di titolo conseguito al di fuori dell'Unione Europea, se vincitori, dovranno consegnare al Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca – UOC Formazione alla Ricerca, entro 12 mesi dalla data di immatricolazione, certificati legalizzati attestanti il conseguimento del titolo e gli esami sostenuti con relativa valutazione, nonché uno dei seguenti documenti, a scelta:
 - “Dichiarazione di valore in loco” in originale, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo;
 - attestazione di comparabilità e verifica rilasciato da centri ENIC-NARIC (CIMEA).

I documenti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata in una di tali lingue. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione se necessaria all'espletamento delle opportune verifiche sul titolo di studio conseguito, nonché di richiedere la “Dichiarazione di valore in loco” anche a coloro che hanno conseguito il titolo in un Paese dell'Unione Europea nel caso in cui sussistano dubbi sulla validità dello stesso.

5. I vincitori non comunitari, effettuata l'immatricolazione, dovranno consegnare al Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca– UOC Formazione alla Ricerca, entro un congruo termine concordato con l'Amministrazione, copia del permesso di soggiorno o della richiesta presentata alle autorità competenti.
6. **Il vincitore sarà tenuto al pagamento**, tramite l'Avviso di Pagamento generato al termine dell'immatricolazione online, **dell'importo corrispondente a tassa regionale per il diritto allo studio e imposta di bollo**. L'importo sarà determinato con le modalità riportate alla pagina <https://phd.unipv.it/tasse-dottorati/>.
7. **Saranno considerati rinunciatari i vincitori con borsa che non effettueranno l'immatricolazione e il pagamento di cui al comma 7 entro il termine perentorio di 5 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione on-line (<http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do>) della graduatoria finale di merito.**

Saranno considerati rinunciatari i vincitori senza borsa che non effettueranno l'immatricolazione e il pagamento di cui al comma 7 entro il termine perentorio di 7 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione on-line (<http://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do>) della graduatoria finale di merito.

8. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio delle attività formative del corso, potranno subentrare altrettanti candidati secondo l'ordine della

graduatoria. I candidati riceveranno comunicazione in merito tramite e-mail e, se interessati, dovranno effettuare l'immatricolazione e il pagamento di cui al comma 7 entro il termine perentorio di 3 giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, il candidato sarà considerato rinunciatario.

9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il vincitore decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12

Borse di studio

1. Se non diversamente specificato negli Allegati 1 e 2, l'importo annuale della borsa di studio è pari a € 16.243,00, al lordo del contributo previdenziale previsto a carico del borsista. Alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476.
2. Il Rettore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le borse di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria e fino alla concorrenza delle borse disponibili.
3. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando sia stato ammesso dal Collegio dei docenti all'anno successivo.
4. **Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili posticipate.**
5. L'importo della borsa è incrementato nella misura massima del 50 per cento, per una durata complessivamente non superiore a dodici mesi, in caso di periodi di svolgimento di attività di ricerca all'estero preventivamente autorizzati dal Collegio dei docenti. Tale durata può essere estesa fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati in convenzione con i soggetti riportati all'art. 3 comma 2 del DM 226/2021.
6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca. La compatibilità di tali borse di studio con la borsa di dottorato è deliberata dal Collegio Docenti.
7. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche parzialmente, non può fruirne una seconda volta.
8. A ciascun dottorando con o senza borsa è assicurato un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero di importo equivalente al 10% della borsa (20% nel caso di corsi di dottorato di interesse nazionale) ai sensi dell'art. 9 del D.M. 226/2021.

Art. 13

Obblighi dei dottorandi

1. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica disposta dal Collegio dei docenti per dottorandi di dottorato industriale, dottorandi in cotutela con imprese ed enti e specializzandi di area medica.
2. L'ammissione al corso di dottorato comporta inoltre la conoscenza e il rispetto della normativa in materia di dottorato, ivi compreso il regolamento del singolo corso di dottorato a cui si è iscritti.

Art. 14

Attività didattica dei dottorandi

1. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Gli incarichi di attività didattica integrativa sono attribuiti dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei docenti responsabili delle attività per le quali si sono rese necessarie le collaborazioni. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

Art. 15

Frequenza congiunta con una scuola di specializzazione

1. È consentita la frequenza congiunta con un corso di dottorato di ricerca agli iscritti all'ultimo anno di una scuola di specializzazione di area medica.
2. All'anno di frequenza congiunta, segue la frequenza esclusiva al corso di dottorato. Il corso di dottorato, compreso l'anno di frequenza congiunta, dovrà avere complessivamente la durata legale prevista dal corso.
3. Gli specializzandi che risultino vincitori del concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca possono richiedere la frequenza congiunta presentando domanda all'Amministrazione universitaria, unitamente alla seguente documentazione:
 - a. nulla osta alla compatibilità della frequenza congiunta, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, rilasciato dal Consiglio della Scuola di specializzazione medica;
 - b. *curriculum vitae et studiorum* e autocertificazione dell'attività di ricerca svolta durante il corso di specializzazione;

- c. eventuale richiesta di riduzione delle attività dottorali, in funzione della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale.
4. L'Amministrazione universitaria trasmette la domanda al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che valuta l'eventuale accoglimento della richiesta di frequenza congiunta sulla base della coerenza fra attività di ricerca già svolta e programma di ricerca del corso di dottorato e in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato. L'eventuale richiesta di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei docenti del corso di dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale. Nel caso in cui la domanda di frequenza congiunta venga accolta, il Collegio dei docenti inoltra il parere positivo all'amministrazione, che procede all'immatricolazione. Nel caso in cui la domanda di frequenza congiunta non venga accolta, l'immatricolazione al corso di dottorato è possibile solo previa rinuncia alla scuola di specializzazione.
5. Durante il periodo di frequenza congiunta vi è incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.

Art. 16

Incompatibilità

1. Per quanto riguarda eventuali incompatibilità, si rimanda alla normativa vigente.

Art. 17

Osservanza del codice etico

1. I dottorandi sono tenuti ad osservare le disposizioni del Codice Etico dell'Università degli Studi di Pavia consultabile alla pagina <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>.

Art. 18

Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca ("Dott. Ric." o "Ph.D.") si consegue a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto dal dottorando. La tesi viene discussa pubblicamente innanzi a una commissione nominata dal Rettore. Se non diversamente indicato nella scheda relativa a ciascun corso di dottorato, il titolo viene rilasciato dal Rettore dell'Università degli Studi di Pavia.

2. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, del testo integrale della tesi nell'archivio elettronico di Ateneo. Sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze per la conservazione e la pubblica consultabilità.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dall'Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento, per finalità di interesse pubblico connesse alla gestione delle procedure di selezione, nonché, in caso di ammissione, alla gestione della carriera accademica e amministrativa dei dottorandi, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e, ove applicabile, della lett. c) del medesimo articolo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura. Il conferimento di eventuali dati particolari sulla salute è facoltativo, ma necessario per poter usufruire di specifici benefici o servizi connessi al diritto allo studio e all'inclusione.
3. I dati personali sono trattati da personale autorizzato dell'Ateneo e possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, che operano in qualità di titolari autonomi o responsabili del trattamento, nei casi previsti dalla normativa vigente e per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse alla gestione del concorso e della posizione giuridica ed economica dei candidati e degli eventuali vincitori. Nei casi di corsi di dottorato attivati in convenzione con altri Atenei o enti, il trattamento può avvenire anche in regime di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni relative ai trattamenti effettuati in contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 sono rese disponibili nell'ambito della documentazione relativa al singolo corso di dottorato.
4. Gli interessati godono dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione nei casi previsti.
5. Resta ferma l'osservanza da parte dell'Università degli Studi di Pavia della vigente normativa in materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa di riferimento vigente.
6. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, comprensiva delle ulteriori informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile alla pagina <https://phd.unipv.it/protezione-dei-dati-personali/>.



Art. 20

Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo per il concorso è la dott.ssa Sofia Baggini, Area Ricerca e Terza Missione. Per informazioni contattare il Servizio Ricerca e Formazione alla Ricerca, UOC Formazione alla Ricerca, Via Ferrata n. 5, Pavia - e-mail concorso-dottorati@unipv.it.

Art. 21

Norme finali

1. Per quanto non esplicitamente specificato nel presente bando si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e dal "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Pavia emanato con D.R. n. 900 dell'11/04/2022.
2. Preso atto che il presente bando sarà tradotto in lingua inglese, nel caso di eventuali contestazioni farà fede unicamente il testo in lingua italiana.

Pavia, data del protocollo

Il Rettore

Prof. Alessandro Reali

documento firmato digitalmente